

Adunque perchè questo secondo alinea? Parmi che, non dovendo far cose inutili, la Camera avrebbe solamente da dichiarare che sono applicabili in ordine al tentativo dei reati di diserzione gli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale militare.

Per conseguenza, io propongo che sia soppresso questo secondo alinea, e che invece si richiami l'osservanza degli articoli 31, 32 e 33 per i casi di tentativo di diserzione.

**TROMBETTA, commissario regio.** L'onorevole Mordini ha deplorato una sentenza del tribunale supremo di guerra che io stesso in quest'oggi ho toccato, colla quale sentenza si è deciso che la teoria del tentativo non è applicabile in fatto di diserzione.

Io debbo dichiarare alla Camera che ho letto attentamente questa sentenza, e la trovo appoggiata a sagge e rispettabili considerazioni.

Il ministro della guerra di quel tempo in cui fu emanata, cioè nel 1860, non credette opportuno di dover ordinare all'avvocato generale militare a nome della legge di portare alla Corte di cassazione questa sentenza, apparentemente perchè vi vedeva considerazioni gravi. Difatti il tribunale supremo ha considerato, se mal non mi appongo, che la diserzione è un reato *sui generis*, che siccome vi è luogo a respiscenza, siccome il disertore può nel termine di cinque giorni, restituendosi al corpo, o consegnandosi ad un'autorità, sottrarsi alla pena del disertore, non erano ammissibili le teorie del tentativo.

Io rispetto l'opinione dell'onorevole preopinante, ma non credo che sia qui il luogo di disputare sul maggiore o minore fondamento d'una sentenza del tribunale supremo, che io debbo rispettare; a me basta l'osservare che in seguito a questo pronunciato del tribunale supremo la giurisprudenza dei tribunali militari nell'escludere il tentativo di diserzione è costante; quindi il Governo, cui preme in queste gravissime congiunture di provvedere in particolare modo alla disciplina, propose di supplire all'emergente lacuna mediante quest'articolo nel quale sono contemplati quei fatti che debbono essere colpiti in quantochè inducono al tentativo.

Credo che da queste considerazioni la Camera sarà fatta capace della urgente necessità di adottare una tale disposizione.

**MORDINI.** Insisto sulla mia proposta, che sia dichiarata prima l'applicabilità degli articoli 31, 32 e 33 del Codice penale militare ai tentativi di diserzione.

**TROMBETTA, commissario regio.** Mi sembra che questa sia un'interpretazione della legge; se la Camera lo crede essa è certamente in diritto di fare quest'interpretazione, ma sarebbe forse più ovvia cosa il sanzionare un articolo nel quale la sostanza sarebbe stata la stessa.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Mordini.

Esso consiste nel sopprimere l'alinea dell'articolo 3 e sostituirvi la seguente disposizione:

« Gli articoli 31, 32, 33 del Codice penale militare sono applicabili anche al reato di diserzione. »

(È appoggiato.)

La Commissione vuol esprimere la sua opinione?

**PISANELLI, relatore.** Quanto a me e ad alcuni miei colleghi della Commissione che mi hanno manifestato il loro pensiero, noi ci sentiamo indifferenti. Il concetto della legge sarebbe recato in atto adottando il progetto della Commissione ovvero la proposta dell'onorevole Mordini.

In conseguenza, ripeto, in quanto a me ed in quanto alla maggioranza della Commissione non ci opporremo alla detta proposta.

**FERRACCIÙ.** Dacchè la Commissione dichiara di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mordini, io non avrei nulla a dire.

Voleva semplicemente notare la gran differenza che corre fra il tentativo, come vien considerato dai nostri Codici, e la formula usata dalla Commissione nell'alinea dell'articolo 3.

In esso è detto che sarà punito quel soldato il quale manifesti la volontà di disertare con atti prossimi alla esecuzione.

Ciò significa evidentemente che vorrebbe colpirsi una semplice manifestazione di volontà con soli atti preparatorii, laddove a costituire il tentativo nel senso della legge non bastano questi soli atti, ma si richiede un principio d'esecuzione con atti più o meno vicini alla consumazione del reato. Mi pareva perciò che la formula di quell'articolo non rendesse l'idea che si voleva esprimere.

**PISANELLI, relatore.** Dalle poche parole che ho testè dette, parmi chiaro che la Commissione ha avuto in pensiero, parlando di atti prossimi all'esecuzione, di significare appunto gli atti coi quali si reca all'ultimo compimento il reato, i quali atti in molti Codici penali non si dicono altrimenti che atti prossimi all'esecuzione; perchè l'esecuzione del reato consiste in quell'ultimo atto nel quale il reato stesso ha compimento ed effetto.

In conseguenza io dico: il concetto della legge rimarrà, secondo l'opinione della maggioranza della Commissione lo stesso e non punto alterato, o che si adotti il progetto della Commissione, o che ad esso si sostituisca l'emendamento dell'onorevole Mordini.

Ma poichè veggo che sostituendo l'emendamento Mordini, forse sarebbero risparmiate altre più lunghe discussioni, così dal cauto mio, personalmente, su questo punto insisto anche perchè l'emendamento sia accettato.

**TROMBETTA, commissario regio.** Io pregherei la Camera a voler accogliere la disposizione sì e come venne presentata.

L'atto del tentativo presenterebbe cotanti dubbi nell'applicazione, che non si potrebbe sicuramente raggiungere l'effetto cui mira la legge.

Abbiamo bisogno, o signori, d'una legge che tolga ogni incertezza, ogni esitazione nei giudici, e questo è appunto il motivo per cui il Governo preferirebbe una disposizione esplicita che reprimesse quei fatti che hanno il carattere di tentativo di diserzione; se la Camera vuole invece adottare l'altro proposto sistema, non dis-